



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante il sistema di e-procurement "*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*", in favore dell'OE VIEW SCIENCE CONSULTING Srl, avente ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di un video divulgativo in animazione 3D sull'evoluzione del farmaco e i meccanismi d'azione complessi delle terapie avanzate - CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto (Mod. 232_01 prot. ID n. 201394155 del 06/08/2026 - Mod. 232_02 n. 63/2026, prot. ID n. 201403071 del 07/08/2026).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*", a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari

per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 24 novembre 2025, n. 368 con la quale è stato conferito al dott. Maurizio Trapanese, dirigente di II fascia di ruolo dell'Agenzia, l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Area per la digitalizzazione, il procurement e il patrimonio (ADPP) di cui all'art. 6 comma 1 del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'AIFA ha mantenuto la propria Qualificazione di stazione appaltante con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Vista la Determinazione del Direttore amministrativo n. 16 del 26/01/2026, con la quale – ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è

stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi dell’Agenzia, in ambito non ICT di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”*;

Preso atto che detto Vademecum informativo dell’ANAC precisa altresì che *“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure*

di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L'art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l'oggetto; l'importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata";

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”;*

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”;*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”;*

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la nota informativa ID n. 196614074 del 10/11/2025, con la quale sono stati inviati all'attenzione del C.d.A. per la debita approvazione il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2026-2027-2028 di importo superiore a euro 140.000,00 oltre IVA, nonché gli elenchi degli acquisti di importo inferiore a euro 140.000,00 oltre IVA da attivarsi nell'anno 2026;

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la predetta programmazione degli acquisti dell'Agenzia ed in particolare quella di importo inferiore ad euro 140.000,00 da effettuare nel corso del 2026, all'interno della quale è espressamente indicata l'iniziativa avente ad oggetto la *“Creazione podcast e gestione profilo Instagram; ideazione e produzione di contenuti da realizzare nel corso di 12 mesi”* per un importo complessivo di euro 24.000,00 oltre IVA;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del 06/08/2026 prot. ID n. 201394155 con il quale è stato richiesto di procedere all'affidamento diretto in favore dell'OE VIEW SCIENCE CONSULTING S.r.l., per l'ideazione e la realizzazione di un video divulgativo in animazione 3D sull'evoluzione del farmaco e i meccanismi d'azione complessi delle terapie avanzate, per un importo complessivo pari a euro 7.900,00 (settemilanovecento/00) oltre IVA;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 63/2026, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/08/2026, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Preso atto inoltre di quanto rappresentato nel suddetto modulo 2232_01” dal dirigente richiedente l'acquisto e precisamente che *“L'Agenzia Italiana del Farmaco, su indicazione del CDA svoltosi in data 09/06/2026 (verbale n.6/2026) anche in considerazione dell'evento istituzionale che si sta organizzando a Genova, intende far realizzare un video divulgativo in animazione 3D destinato a convegni, presentazioni istituzionali e canali di comunicazione AIFA, volto a illustrare a un pubblico non specialistico (cittadini, pazienti, stakeholder) l'evoluzione del farmaco e come i farmaci eziologici/Disease Modifying Therapies (DMTs) siano in grado di impattare sul decorso della malattia e sulla qualità della vita dei pazienti”*;

Vista l'offerta dell'OE VIEW SCIENCE CONSULTING S.r.l. di importo pari a euro 7.900,00 (settemilanovecento/00) oltre IVA, allegata al suddetto modulo “232_01”;

Preso atto altresì che, come dichiarato dal dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo “232_01”, trattasi di OE individuato previo interpello di tre operatori economici attraverso una richiesta di preventivo;

Preso atto altresì che come dichiarato nel predetto modulo “232_01” la congruità tecnico-economica dell'offerta è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente, confrontando il preventivo in parola con quello di altro operatore in esercizio nel medesimo settore commerciale avuto riguardo ai prezzi di mercato dei servizi in parola;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 06/08/2026;

Viste le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE VIEW SCIENCE CONSULTING S.r.l., rilasciate dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto e dal RUP (All. 2);

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Rilevato che trattasi di OE non presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Visto l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone espressamente l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Visto altresì l'art. 3 del Codice in virtù del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;

Visto il parere n. 2961 del 29/10/2024 con il quale l'Ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti significativi in merito all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli affidamenti diretti, confermando che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare tali piattaforme come una variante del mercato elettronico, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) anche per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro;

Visto l'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto in data 14 novembre 2019 tra ARIA SpA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e AIFA, in virtù del quale l'Agenzia utilizza per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto, oltre al Me.PA., la piattaforma telematica di negoziazione *"Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia"* in quanto PAD certificata AGID e iscritta nel Registro piattaforme certificate dell'ANAC;

Verificato che l'OE in parola è registrato all'Albo fornitori telematico di Sintel e iscritto sulla piattaforma Sintel all'interno della Categoria “- Servizi commerciali vari ed altri servizi”, Codice CPV “79900000-3”;

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà pertanto perfezionata sulla piattaforma e-procurement telematica di negoziazione “*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*”;

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sulla piattaforma Sintel nell'ambito dell'affidamento diretto e prima della stipula del relativo contratto;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) “*la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106*”;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale “*In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva*” di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di affidamento di modesta rilevanza economica;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, da perfezionare tramite la piattaforma di e-procurement “*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*”, in favore dell'operatore economico VIEW SCIENCE CONSULTING S.r.l., P.IVA/CF 16090081007, con sede in 00124 Roma (RM), via Ponte Gardena 49, avente ad oggetto l'ideazione e realizzazione di un video divulgativo in animazione 3D sull'evoluzione del farmaco e i meccanismi d'azione complessi delle terapie avanzate.
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD Sintel solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE su Sintel nell'ambito dell'affidamento diretto e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
5. Il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Raffaella Cugini, giusta Determina del Direttore amministrativo n. 16/2026.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa di euro 7.900,00 (settemilanovecento/00) oltre IVA che graverà sul budget anno 2026.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE VIEW SCIENCE CONSULTING S.r.l..

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, nonché il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione della piattaforma Sintel medesima dove sono pubblicati dati e atti liberamente accessibili.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 07/08/2026 n. 63/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 2 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal Dirigente richiedente l'acquisto e dal RUP.